

CIRCOLARE N° 20 DEL 10.11.2020

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori-bis), sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279, in vigore dal 9 novembre 2020, vengono introdotte ulteriori misure - rispetto a quelle già previste dal DL n. 137/2020 (Decreto Ristori) - finalizzate a compensare le nuove previsioni restrittive di contrasto al Covid-19 contenute nel DPCM del 3 novembre 2020.

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse.

MISURE FISCALI

Viene disposto che il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda sia riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 2 del DL n. 149/2020 e a quelle che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzia di viaggio e tour operator), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "rosse").

Si ricorda che le condizioni di accesso all'agevolazione sono:

- il calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- nessuna indicazione relativamente al volume dei ricavi o compensi registrati nel periodo d'imposta 2019.

Il credito d'imposta, pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e del 30% per gli affitti d'azienda, può essere utilizzato in compensazione in F24, ovvero ceduto a soggetti terzi, compreso il locatore.

Viene prevista l'abrogazione del versamento della seconda rata dell'IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate attività indicate nell'Allegato 2 del DL n. 149/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "rosse"), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020. Resta fermo il disposto dell'art. 9 del Decreto Rilancio, che stabilisce l'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e relative pertinenze in cui vengono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del DL n. 137/2020.

Viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ossia

*Credito d'imposta locazioni (art. 4)**Cancellazione della seconda rata IMU (art. 5)**Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti cui si*

<p>contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non superiore a euro 5.164.569), operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "rosse"), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone "arancioni") si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Viene stabilito per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "arancioni e rosse"); • operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone "rosse") E ARANCIONI NO?, <p>sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) IVA. <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in unica soluzione entro il 16 marzo 2021; b) in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il 16 marzo 2021. 	<p><i>applicano gli ISA (art. 6)</i></p> <p><i>Sospensione dei versamenti tributari (art. 7)</i></p>
--	--

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	
<p>Viene ampliata la platea delle categorie di attività che possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori). Dette categorie sono individuate nell'Allegato 1 al DL n. 149/2020.</p> <p>Tra le nuove attività beneficiarie del contributo, rientrano, nella quota percentuale del 100%, ad esempio, le attività di fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201); nella quota percentuale del 200% sono inclusi, ad esempio, i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici (910300).</p> <p>Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 561030-gelaterie e pasticcerie; • 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti; • 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina; • 561000-alberghi, <p>aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (zone "rosse e arancioni"), la quota percentuale del contributo è aumentata di un ulteriore 50% rispetto a quella indicata nell'Allegato 1 (la quota del contributo passa quindi dal</p>	<p><i>Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL Ristori (art. 1)</i></p>

<p>150% al 200%). È inoltre previsto che il contributo a fondo perduto sia riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.</p> <p>Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle entrate, previa presentazione di apposita istanza.</p> <p>Se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137/2020. Qualora l'attività prevalente non rientri nell'Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa. L'erogazione del contributo è subordinata a controlli antimafia.</p> <p>Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati dell'Allegato 2 del decreto, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "rosse").</p> <p>L'ammontare del contributo è calcolato, sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 del DL 137/2020, con l'applicazione dell'unica percentuale del 200% prevista per tutte le categorie di attività individuate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 2. L'erogazione del contributo è subordinata a controlli antimafia.</p> <p>A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 è disposta la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.</p> <p>È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "rosse"), appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in unica soluzione entro il 16 marzo 2021; b) in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il 16 marzo 2021. <p>Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>	<p><i>Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 3 novembre 2020 (art. 2)</i></p> <p><i>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art. 11)</i></p>
---	---

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani